Contratto di conferimento Affidamento Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed Aggiornamento documento valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08

– CIG Z2A20A5ABF

In esecuzione alla determina del 31 ottobre 2017 si conviene e si stipula quanto segue

tra

L’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara – dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con sede legale in Ferrara via Madama n. 35 – Cap 44121 - C.F. 80008820385, nella persona del dr Giovanni Desco Dirigente con incarico ad interim per la reggenza dell'Ufficio VI sopracitato conferito dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna con dispositivo prot. 15701 dell’11/10/2016, di seguito denominato “Committente”;

e

la Società Sal Consulting S.r.l. con sede legale ed operativa in Via Caselli n. 13/f - 44121 Ferrara C.F. 01544360389, nella persona del legale rappresentante Sig. Luigi Corticelli di seguito denominato “Prestatore”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Il Committente affida al Prestatore l’assunzione di incarico del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e Aggiornamento documento valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 2 – Obblighi del Prestatore

Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 il prestatore si impegna ad eseguire, ai fini del corretto svolgimento del servizio, le prestazioni di seguito dettate:

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;

f) fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro.

Art. 3 Impegni del datore di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro, a mezzo del proprio delegato, fornirà al Prestatore informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi professionali;

b) adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dal 04 novembre 2017.

Art. 5 – Importo e modalità di pagamento

Incarico RSPP e Consulenza specifica in materia di Sicurezza e Salute € 1.400,00 + IVA; di cui € 350,00 + IVA al termine del mese di dicembre 2017; € 350,00 + IVA dopo 6 mesi dalla stipula del contratto; € 350,00 + IVA dopo 12 mesi dalla stipula del contratto; € 350,00 + IVA dopo 18 mesi dalla stipula del contratto.

Bonifico Bancario 30 GG D.F. Fine mese

Art. 6 – Obblighi e penalità

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico del R.S.P.P.,di cui all’art. 1, nessuno escluso, il Committente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. .

Art. 7 – Diritto di recesso

Ai sensi della normativa vigente il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al prestatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per i servizi non ancora eseguiti i parametri Consip risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il prestatore non acconsenta alla rinegoziazione.

Art. 8 - Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Ferrara.

Per quanto non indicato si fa riferimento alla proposta tecnica formulata dal prestatore che fa parte integrante del presente contratto, al codice dei contratti decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Ferrara, 03/11/2017

 Il Dirigente delegato Il Legale rappresentante

Ufficio VI – Ambito Territoriale Società Sal Consulting S.r.l.

di Ferrara – USR Emilia-Romagna Dr Luigi Corticelli

 Dr Giovanni Desco